

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO DEL BIOCIPPATORE APPARTENENTE AL PATRIMONIO MOBILIARE DEL COMUNE DI TRAMONTI

ART. 1 Oggetto del disciplinare

Il presente disciplinare stabilisce le modalità di concessione in uso del biocippatore appartenente al patrimonio mobiliare del Comune di Tramonti ed affidato per la sua gestione al Settore Tecnico.

La funzione di detto bene mobile è, da un lato, quella di ridurre il volume di tronchi, rami, arbusti, ramaglie, foglie, erba e anche residui organici, facilitandone così il trasporto, e dall'altro quella di consentire il recupero di materiale di scarto che, diversamente, andrebbe smaltito in discarica o in altra forma.

Dalla biotriturazione si ottiene un prodotto che, a seconda della composizione, viene destinato alla produzione di compost, oppure di pellets, o anche in campo industriale per ottenere pannelli in truciolato; altrimenti la destinazione può essere la discarica.

ART. 2 Individuazione degli utenti

Possono accedere alla concessione del beni di cui al precedente articolo tutti i soggetti privati, proprietari o affittuari di terreni, giardini e orti, ed Enti pubblici territoriali.

ART. 3 Modalità di presentazione della domanda

Coloro che intendono ottenere la concessione in uso del biocippatore di proprietà comunale devono presentare apposita domanda in carta libera, secondo il modello allegato al presente disciplinare, indirizzata al Comune di Tramonti.

Nella domanda, debitamente firmata, a cui dovrà essere allegata copia del documento di identità, il richiedente dovrà indicare le proprie generalità, il luogo in cui dovrà essere consegnato il bene, la durata di utilizzo dello stesso, che potrà essere concesso per massimo due giorni consecutivi, nonché copia della ricevuta del versamento di cui al successivo articolo 6.

La domanda dovrà pervenire all'Ufficio Protocollo del Comune di norma almeno 10 giorni prima della data indicata per l'utilizzo. Nel caso in cui la data richiesta non sia disponibile dovrà essere concordata con il Responsabile del Settore Tecnico una data diversa.

ART. 4 Natura della concessione

La concessione in uso di beni mobili comunali è di norma onerosa. Per il bene concesso in uso il richiedente sarà tenuto al pagamento anticipato di una tariffa giornaliera di noleggio ed al versamento di un deposito cauzionale in base alle tariffe indicate ai successivi art. 5 del presente disciplinare.

I costi relativi all'uso del bene (carburante) sono a totale carico del privato, pertanto, il bene sarà fornito con il pieno di carburante e dovrà essere restituito nello stesso stato.

Sono esonerati dal pagamento del canone di noleggio, fermo restando l'obbligo del versamento del deposito cauzionale, gli Enti pubblici territoriali che eventualmente ne facciano richiesta

ART. 5 Tariffe

L'importo del noleggio viene determinato in €. 5,00 al giorno. Tali tariffe sono soggette all'applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto in base alle aliquote previste dalla normativa vigente.

A garanzia del bene consegnato il concessionario è tenuto al versamento di una cauzione fissata in €. 50,00 che sarà restituita a seguito di riconsegna del bene, salvo incameramento parziale o totale per recupero di eventuali danni

ART. 6 Prelevamento, restituzione e durata della concessione

I beni di cui al presente disciplinare vengono concessi in uso per l'esclusiva durata delle richieste. Per il tempo strettamente necessario al loro consegna ed alla loro restituzione, ovvero il giorno precedente l'utilizzo e quello successivo, non sarà applicata la relativa tariffa di noleggio. Tutte le operazioni relative al prelevamento, trasporto e riconsegna del bene sarà effettuato da dipendenti comunali o da associazioni di volontari della protezione civile individuate ed incaricati dal responsabile del settore Tecnico, i quali insieme al bene consegneranno, altresì, il manuale d'istruzione per il suo funzionamento.

ART. 7 Verifica dello stato dei beni

Alla consegna del bene il richiedente è tenuto alla verifica dell'idoneità del bene all'uso a cui è destinato, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose derivanti dall'uso.

ART. 8 Obblighi del concessionario

Sono obblighi del concessionario:

- a) l'utilizzo dei beni esclusivamente per il tempo e per il fine indicati nella richiesta e con le modalità contenute nel manuale d'istruzione per il suo funzionamento;
- b) la restituzione dei beni entro il termine di scadenza stabilito;
- c) la restituzione del bene, salvo diversi accordi preventivamente stabiliti, nel medesimo luogo del consegna;
- d) la salvaguardia dell'integrità, del corretto utilizzo e della conservazione del bene;

Gli incaricati dal Comune per il ritiro del bene dovranno verificarne lo stato di integrità ed il funzionamento con apposito verbale; in caso di esito positivo si procederà all'immediata restituzione della cauzione, viceversa qualora il bene risulti danneggiato la cauzione verrà trattenuta fino alla quantificazione del danno che verrà effettuata in base ai prezzi correnti di mercato.

Qualoro il danno superi il valore della cauzione versata il concessionario sarà tenuto al versamento della differenza

E' fatto inoltre divieto di sub-concedere ad altri i beni in uso.

Il mancato adempimento degli obblighi di cui ai precedenti commi comporta l'immediata restituzione dei beni oltre al risarcimento del danno.

ART. 9 Mancata concessione dei beni da parte del Comune

La concessione del bene è sempre subordinata alla disponibilità dello stesso, verificate le priorità dell'Ente. Pertanto, il Comune può, in qualsiasi momento in caso di riscontrata necessità, negare la concessione dello stesso qualora ritenuto indispensabile per il proprio uso. In caso di mancata concessione per sopravvenute esigenze dell'Amministrazione Comunale, anche dopo l'avvenuto pagamento del deposito cauzionale e della tariffa di noleggio, il richiedente non potrà avanzare alcuna pretesa e/o richiesta di indennizzo, e ad esso sarà dovuto il solo rimborso delle somme eventualmente versate.